

Regolamento per le alienazioni dei beni immobili del Comune di Gorgo al Monticano

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 19 marzo 2019

INDICE

ART. 1- OGGETTO

ART. 2 - BENI DA ALIENARE

ART. 3 - PROVENIENZA DEI BENI ED ESCLUSIONI

ART. 4 - STIMA DEI BENI

ART. 5 - PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE

ART. 6 - INDIZIONE DELLA GARA

ART. 7 - ASTA PUBBLICA

ART. 8 - PUBBLICAZIONE E PUBBLICITA' DELL'AVVISO D'ASTA

ART. 9 - ESPLETAMENTO DELLA GARA

ART. 10 - TRATTATIVA PRIVATA - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

ART. 11 - GARA DESERTA - RIDUZIONE DEL PREZZO BASE

ART. 12 - OFFERTE

ART. 13 - BENI SOGGETTI A DIRITTO DI PRELAZIONE

ART. 14 - STIPULA DEL CONTRATTO

ART. 15 - DIVIETO SPECIALE A COMPRARE

ART. 16 - ABROGAZIONE E RINVIO

ART. 1 OGGETTO

1 Con il presente regolamento, adottato nell'esercizio della potestà riconosciuta all'art. 7 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dall'art.12 della Legge 127/1997, il Comune di Gorgo al Monticano disciplina le modalità per le alienazioni del proprio patrimonio immobiliare.

2 Il regolamento intende assicurare criteri di trasparenza e adeguate forme di pubblicità per l'alienazione del patrimonio immobiliare di proprietà del Comune di Gorgo al Monticano utilizzando criteri che abbiano lo scopo di accelerare i tempi e rendere più snelle le procedure di alienazione.

3 Per quanto riguarda gli ambiti non espressamente disciplinati dal presente regolamento, si rinvia ai principi generali in materia di alienazione stabiliti nell'ordinamento giuridico.

ART. 2 BENI DA ALIENARE

1. Le alienazioni e le permutate dei beni immobili, comprese le alienazioni di diritti reali sugli stessi, sono sempre preceduti da un atto autorizzativo del Consiglio Comunale, di norma costituito dal piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari di cui al decreto legge n. 112 del 25 giugno 2008, convertito con legge n. 133 del 6 agosto 2008. Tale deliberazione si intende come atto fondamentale di programmazione ai sensi dell'art. 42 comma 2 lett. l) del decreto legislativo 267/2000.

2. Il Consiglio Comunale può integrare in qualsiasi momento, con apposito provvedimento, il piano delle alienazioni immobiliari al fine di procedere all'alienazione di ulteriori beni immobili ovvero alla alienazione di diritti reali sugli stessi.

3. In riferimento ai beni da dismettere, compresi i relitti stradali, la delibera di Consiglio Comunale determina:

- la classificazione come patrimonio disponibile e la cessazione del regime demaniale di cui all'art. 824 del Codice Civile; ove previsto la cessazione del regime demaniale va pubblicata sul BUR,
- la destinazione urbanistica; a tal fine la deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione del piano costituisce adozione di variante allo strumento urbanistico generale ai sensi dell'art. 35 della L.R. 16.2.2010 n. 11 per la quale va svolto il procedimento in materia come disciplinato dalla competente normativa regionale.

4. Con deliberazione del Consiglio Comunale, quando concorrono speciali circostanze di convenienza, di utilità generale ovvero di pubblico interesse, può venir autorizzata la permuta a trattativa diretta, con privati ed enti pubblici, di beni immobili patrimoniali disponibili, previa pubblicazione di apposito avviso in modo da consentire a tutti gli interessati la possibilità di presentare domanda. La trattativa diretta può essere applicata anche per la realizzazione da parte dei privati di opere altrimenti a carico del Comune o per acquisire al patrimonio comunale opere di interesse pubblico realizzate da privati. Nel caso il valore dei beni da permutare non sia uguale, la differenza dovrà essere conguagliata in denaro a favore del Comune.

5. I beni immobili comunali vengono alienati nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano al momento dell'alienazione.

ART. 3 PROVENIENZA DEI BENI ED ESCLUSIONI

1. I beni demaniali e i beni patrimoniali indisponibili possono essere oggetto dei procedimenti previsti nel presente regolamento, previa approvazione degli specifici provvedimenti di sdemanializzazione o di attestazione della cessazione della destinazione pubblica. In ogni caso, l'inserimento di tali beni nel programma delle alienazioni di cui al precedente art. 2 - commi 1) e 2), costituisce provvedimento di sdemanializzazione o di attestazione di cessazione della destinazione pubblica.

2. La vendita di beni vincolati da leggi speciali o realizzati con il contributo dello Stato a fondo perduto è preceduta dall'espletamento della formalità liberatoria del vincolo se ancora sussistente.

ART. 4 STIMA DEI BENI

1. Il valore del bene da porre a base dell'effettiva procedura di alienazione è quello risultante dalla stima redatta dal competente ufficio sulla base del valore di mercato attuale del bene principalmente in rapporto alla ubicazione, alla destinazione urbanistica, alla appetibilità commerciale, nonché ad ogni altro specifico elemento rilevante ai fini estimativi.

2. La stima potrà altresì essere affidata al competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate o, previo conferimento di incarico professionale sulle base delle norme regolamentari dell'ente, ad un tecnico esterno.

3. Nel Piano delle alienazioni il valore di massima di ogni singolo bene viene determinato secondo quanto risulta dall'inventario dei beni comunali ovvero sulla base di una stima di massima effettuata a cura del personale tecnico del Comune; detto valore è puramente indicativo e non vincolante per l'Amministrazione.

ART. 5 PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE

1. Per la scelta del contraente, sono assicurati criteri di trasparenza e adeguate forme di pubblicità per acquisire e valutare le offerte.

2. I contraenti vengono individuati mediante:

a) procedura aperta (asta pubblica), prioritariamente, col sistema del massimo rialzo sul prezzo estimativo del bene riportato nel bando, da esprimere con offerte segrete, in busta chiusa e sigillata;

b) procedura negoziata (trattativa privata previa gara ufficiosa), per i seguenti casi:

b1. asta deserta, purché il prezzo e le condizioni dell'asta non siano variati se non a tutto vantaggio del Comune;

b2. qualora si tratti di relitti stradali con più frontisti sempre che il prezzo non sia inferiore a quello di stima;

b3. qualora si tratti comunque di immobili per i quali è presumibile non vi siano pluralità di offerte, sempre che il prezzo non sia inferiore a quello di mercato ed il suo valore di stima

non sia superiore ad Euro 200.000,00. La trattativa di cui sopra è condotta in modo che tutti i potenziali interessati siano messi a corrente dell'evento. A tal fine viene data pubblicità con termini congrui (almeno 15 giorni) e mediante i canali ritenuti più idonei, di volta in volta individuati nella determinazione di vendita, tra quelli elencati negli articoli seguenti.

c) trattativa privata diretta con un solo soggetto, per i seguenti casi:

c1) qualora si tratti di fondi, privi di autonoma potenzialità edificatoria, interclusi e/o raggiungibili attraverso la proprietà di un solo confinante,

c2) qualora si tratti di beni immobili di modeste dimensioni e valore (importo massimo pari ad €.20.000,00.-) per i quali si possa dimostrare un interesse di natura circoscritta alla zona di ubicazione dell'immobile o a determinate categorie di soggetti (frontisti, confinanti ecc.) e che comunque costituiscano beni residuali o di difficile utilizzo per l'Amministrazione (ad esempio relitti, pertinenze stradali ecc.),

c3) se l'alienazione avviene a favore delle Amministrazioni dello Stato, delle Province, di altri enti pubblici e di altri enti o soggetti per particolari finalità di interesse collettivo;

c4) quando il Comune può ottenere la proprietà di un bene di terzi o la costituzione di particolari servitù, attraverso la permuta con un bene immobile comunale, senza dover ricorrere alla procedura espropriativa,

c5) qualora l'asta pubblica con il medesimo prezzo a base d'asta o la trattativa privata previa gara ufficiosa siano andate deserte,

c6) nei casi di permuta autorizzata ai sensi di cui all'art.2.

I beni immobili oggetto di vendita mediante trattativa privata diretta non sono soggetti alle forme di pubblicità di cui ai successivi articoli.

Per particolari tipologie di beni o per beni ubicati fuori del territorio comunale, il Comune potrà ricorrere, previo confronto competitivo, all'intermediazione di agenzie immobiliari o altri operatori abilitati in materia.

ART. 6 INDIZIONE DELLA GARA

1. La gara viene indetta dal responsabile del procedimento in conformità con l'atto consiliare di indirizzo di cui all'articolo 2, commi 1 e 2 del presente regolamento. Detta determinazione deve possedere i requisiti previsti dall'art. 192 della legge 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. In particolare la determinazione individua il bene, approva il bando di gara e impegna la spesa per le pubblicazioni.

3. Qualora si proceda per trattativa privata preceduta da gara ufficiosa, la determinazione approva la lettera d'invito, contenente tutti gli elementi del bando.

4. Quando il bene sia gravato da diritto di prelazione, la circostanza deve essere indicata negli avvisi di vendita e l'aggiudicazione dovrà essere notificata nei modi previsti dalle disposizioni in materia.

ART. 7 ASTA PUBBLICA

1. E' adottato il sistema dell'asta pubblica per tutti i beni di proprietà comunale con esclusione di quelli indicati nei precedenti articoli.
2. Di regola la vendita viene effettuata a corpo e non a misura.
3. Nel bando di gara il Comune può inserire clausole che richiedano un impegno dell'offerente a partecipare ad eventuali piani, programmi o interventi urbanistici attuativi promossi dall'Amministrazione Comunale nella zona in cui é ricompreso il bene oggetto di vendita.

ART. 8 PUBBLICAZIONE E PUBBLICITA' DELL'AVVISO D'ASTA

1. Sono garantite le seguenti forme di pubblicità: all'albo pretorio e sul sito internet del Comune.
2. Oltre a quanto sopra indicato possono essere utilizzati, a seconda del grado di appetibilità e/o della rilevanza economica del bene da alienare, anche altre forme di pubblicità quali : edizioni dei bollettini immobiliari, annunci in TV locali, affissioni negli Albi di altri Enti Pubblici.
3. Nel caso in cui il bando di gara riguardi due o più beni immobili da alienare, il bando fa riferimento al valore di stima del singolo bene e non al valore complessivo dei beni da alienare.

ART. 9 ESPLETAMENTO DELLA GARA

1. La gara viene effettuata di norma con il metodo del massimo rialzo sul prezzo a base d'asta indicato nel relativo avviso.
2. Le offerte sono segrete, e devono pervenire al protocollo generale del Comune in plico sigillato, entro la data stabilita nel bando. Per partecipare alla gara dovrà essere presentata, insieme all'offerta scritta incondizionata del prezzo in cifre e in lettere, la cauzione provvisoria.
3. L'apertura delle offerte avviene nel modo stabilito nel bando di gara.
4. Le operazioni di gara sono oggetto di specifico verbale.
5. La cauzione è sollecitamente svincolata per i concorrenti non aggiudicatari.
6. La cauzione prodotta dal concorrente aggiudicatario sarà trattenuta dal Comune qualora questi rifiutasse di dare seguito al contratto di compravendita o non provvedesse alle incombenze di sua competenza (ad es. incarichi per eventuali frazionamenti, incarico al Notaio, ecc.) o non vi provvedesse nei termini stabiliti; diversamente potrà valere come versamento in acconto.
7. Possono essere presentate offerte per conto di terzi, solamente se ammesse dal bando, secondo le modalità e le procedure specificatamente indicate, tenute conto che qualora siano ammesse offerte per procura o per persona da nominare, dovranno essere osservate le seguenti disposizioni da riportare nel bando:

a) la procura deve essere speciale, fatta per atto pubblico, o per scrittura privata con firma autenticata da notaio, e sarà unita al verbale d'asta;

b) allorché le offerte sono fatte a nome di più persone, queste si intendono solidamente obbligate;

c) l'offerente per persona da nominare dovrà dichiarare la persona per la quale ha presentato l'offerta e, questa dovrà accettare la dichiarazione, o all'atto dell'aggiudicazione firmandone il verbale o, al più tardi, nei tre giorni successivi, mediante atto pubblico o con firma autenticata da notaio. In mancanza di ciò l'offerente sarà considerato, a tutti gli effetti legali, come vero ed unico aggiudicatario.

8. I depositi eseguiti dall'aggiudicatario rimangono vincolati, nonostante l'offerta sia stata fatta per persona da dichiarare e sia stata fatta ed accettata la dichiarazione.

9. Il Comune potrà altresì valutare, di fronte a due o più offerte valide di pari importo, di procedere mediante sorteggio.

10. E' fatta salva la disciplina in ordine alla prelazione agraria.

11. Il prezzo di acquisto dovrà essere corrisposto per intero secondo le modalità previste nel bando di gara o nella lettera invito. In mancanza di diversa previsione dovrà essere corrisposto per intero, almeno tre giorni prima della stipula dell'atto.

12. Le gare sono pubbliche e chiunque può presenziare allo svolgimento delle operazioni.

13. Nel caso l'asta andasse deserta ovvero siano state presentate unicamente offerte irregolari o non valide si potrà espletare una nuova asta o ricorrere a trattativa privata così come previsto dai precedenti articoli.

ART. 10 TRATTATIVA PRIVATA - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

1. Il metodo di gara è quello previsto dal precedente articolo.

2. Il termine per la presentazione delle offerte non può essere inferiore a 15 giorni dalla data di trasmissione della lettera di invito.

ART. 11 GARA DESERTA - RIDUZIONE DEL PREZZO BASE

1. Nell'eventualità che anche la trattativa privata vada deserta o nel caso in cui l'asta pubblica e la trattativa privata previa gara ufficiosa, con il medesimo prezzo a base d'asta, siano andate deserte sarà possibile effettuare una nuova gara individuando un nuovo prezzo a base d'asta.

2. Il prezzo a base d'asta della seconda gara dovrà essere determinato tenendo conto della residua appetibilità del bene posto in vendita, considerata la prima asta deserta, e sarà definito dal responsabile dell'Area tecnica.

3. Il prezzo a base d'asta di ogni successiva eventuale gara non potrà comunque essere inferiore del 20% del prezzo a base d'asta della precedente gara, ovvero del valore della perizia.

ART. 12 OFFERTE

1. Le offerte hanno natura di proposta irrevocabile. Sono, pertanto, immediatamente vincolanti per l'offerente, mentre ogni effetto giuridico obbligatorio nei confronti del comune consegue all'aggiudicazione definitiva. L'offerta presentata è vincolante per il periodo di 90 giorni, salvo il diverso periodo indicato nel bando.

2. Non è consentito al medesimo soggetto di presentare più offerte.

3. Non sono ammesse offerte non presentate secondo le modalità stabilite dal bando, nè offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o con semplice riferimento ad altra offerta propria o di altri.

4. L'aumento deve essere indicato in misura percentuale sull'importo a base di gara, espressa in cifre e in lettere. Qualora vi sia discordanza tra il prezzo in lettere e in cifre è valida l'indicazione più conveniente per il Comune.

ART. 13 BENI SOGGETTI A DIRITTO DI PRELAZIONE

1. Prima dell'avvio delle procedure di alienazione si deve provvedere ad accertare se il bene può essere oggetto di diritti di prelazione, tale circostanza dovrà risultare nell'avviso di gara e, comunque, essere portata a conoscenza dei possibili acquirenti nel caso di trattativa privata con procedura di gara ufficiosa o trattativa privata diretta.

2. L'esercizio della prelazione sarà consentito al titolare del diritto sulla base della migliore offerta comunque avanzata all'Amministrazione comunale ed alle medesime condizioni, nel termine perentorio di 60 giorni dalla comunicazione, da parte del Responsabile dell'Area competente, della proposta contrattuale e contenente ogni informazione utile per l'interessato.

3. Il titolare del diritto di prelazione non può proporre modificazioni nè integrazioni all'offerta.

4. Scaduto il termine perentorio, se non è pervenuta alcuna accettazione, decade ogni diritto di prelazione sul bene e pertanto il Responsabile procede con gli adempimenti conseguenti.

ART. 14 STIPULA DEL CONTRATTO

1. Il Comune, qualora il rogito non venga effettuato a cura del Segretario Comunale, invita l'acquirente a scegliere un notaio di fiducia per la stipulazione del contratto di compravendita, assegnando un termine di decadenza.

2. Le spese di stipula sono a carico dell'acquirente, tranne in caso di permuta in cui gravano pro quota sui contraenti, salvo accordo diverso.

3. Il prezzo deve essere corrisposto almeno tre giorni prima della stipula del contratto di compravendita ovvero secondo le diverse modalità indicate nel bando o nell'invito.

ART. 15 DIVIETO SPECIALE A COMPRARE

1. Gli amministratori comunali non possono essere compratori nemmeno nell'asta pubblica né direttamente né per interposta persona dei beni del Comune. L'eventuale atto di acquisto stipulato in violazione di tale divieto è nullo.

ART. 16 ABROGAZIONE E RINVIO

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia al Regolamento Comunale per la Disciplina dei Contratti vigente.